

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE SS.PIETRO E PAOLO"-ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA S.AVERSA
E L. PRECENZANO 30

Numero REA: CZ - 122803

Codice fiscale: 01605490794

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

conforme alla sua volontà e a verità.

Dattiloscritto da me notaio su due fogli di cui sono occupate cinque facciate sin qui.

Firmato: Teresa Fiore -

Firmato: Francesco Notaro notaio (segue impronta del sigillo) -

ALLEGATO "A" AL N.21.284 DI RACCOLTA

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE SS.PIETRO E PAOLO" - ONLUS

ooo

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1.- Su iniziativa e proposta della comunità parrocchiale è costituita con sede in Lamezia Terme la società cooperativa sociale di servizi socio-sanitari denominata "Cooperativa Sociale SS.Pietro e Paolo" - Onlus .

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2.- La cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3.- La cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale, e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo volontari, fruitori di servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L.142/2001.

Alla cooperativa sociale si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'art.26 del D.Lgs.c.p.s. 14.12.1947 n.1577 e successive integrazioni e modificazioni.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'assemblea, ad altri organismi a livello nazionale quali la Confederazione Cooperative Italiane.

ART.4.- (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

Esercitare in forma associata, con mutuo aiuto reciproco, una impresa sociale che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attraverso l'impegno singolo e comune con le seguenti finalità nel settore dei servizi sociali ed educativi nel pieno rispetto dell'osservanza delle norme e delle condizioni previste dalla Legge 8.11.1991 n.381:

a) Promuovere, formare, sviluppare il volontariato finalizzato al sostegno e all'aiuto nonché al recupero sociale di persone emarginate e/o in condizione di bisogno, anche in collaborazione con Enti Pubblici e con altre associazioni aventi scopi similari;

b) Promuovere iniziative e servizi sociali per l'assistenza e l'aiuto di qualsiasi natura, con operatori e volontari qualificati, in favore dei singoli, di gruppi, di categorie di persone, di comunità territoriali, rivolti a favorire la crescita, lo sviluppo, il mantenimento della salute e del benessere delle persone nel proprio ambiente di vita e di lavoro in un quadro di sicurezza sociale, e ad eliminare condizioni di emarginazione economica, culturale, sociale di minori, giovani ed anziani in particolare, utilizzando le risorse umane di volontariato, l'apporto degli stessi utenti e l'attività di operatori qualificati e, con opportune convenzioni, la collaborazione di Enti Pubblici e privati;

c) promozione, consulenza e servizi ad altre cooperative sociali e ad altre Associazioni di volontariato impegnate nei servizi soci sanitari ed educativi;

d) attivare un centro di formazione e di orientamento e sostegno educativo per adolescenti giovani, adulti anche per attività di educazione permanente per corsi di formazione professionale e per la formazione di operatori sociali e volontari;

e) costituire un centro di ricerca, di progettazione, informazione anche con pubblicazioni nel settore socio-sanitario ed educativo, compresi i servizi e le programmazioni informatiche utili al settore.

Nelle imprese sociali prestano la propria attività di studio e di lavoro volontari qualificati, a titolo gratuito, utenti che godono dei servizi sociali e che prestano gratuitamente la loro collaborazione per la realizzazione degli scopi sociali, nonché operatori qualificati che si associano allo scopo di conseguire una occupazione retribuita nel settore dei servizi sociali in modo continuativo, sia come prestatori d'opera che come lavoratori subordinati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili necessari alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative e integrative. Potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - SOCI

ART.5.- Il capitale sociale è variabile ed è costituito dalle quote versate dai soci: ogni quota è di Eu.25,00 (venticinque/00).

Il numero dei soci è illimitato e ciascun socio può sottoscrivere più di una quota sociale, comunque entro il tetto massimo fissato dall'art.2525, comma 2° cod.civ.-.

Il numero dei soci non può essere inferiore a nove.

ART.6.- Possono essere soci coloro che:

a) intendono prestare le proprie competenze e la propria opera gratuita per il raggiungimento degli scopi sociali nella qualità di soci volontari.

I soci volontari possono essere nel massimo il 50% degli altri soci prestatori d'opera (subordinati e utenti) con l'istituzione di un registro dei soci volontari tenuto regolarmente a norma dell'art.2 della legge 381; ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative; ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci; nella gestione dei servizi di cui all'art.1, comma 1 lettera a) L.381/91 da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazioni dei commi 3 e 4.

b) Coloro che intendono prestare la propria opera professionale continuativa per il raggiungimento degli scopi sociali e per svolgere un'attività lavorativa retribuita nell'ambito dei servizi promossi dalla cooperativa; per i soci prestatori d'opera la retribuzione sarà secondo i contenuti economici delle convenzioni con gli Enti Pubblici e la copertura dei costi dei servizi erogati; questi possono diventare soci lavoratori subordinati nell'ipotesi della copertura dei costi assicurativi e di attività chiaramente subordinate;

c) Coloro che intendono utilizzare i servizi della cooperativa, collaborare gratuitamente, quali utenti, ai fini di solidarietà con coloro che vivono in condizioni di emarginazione.

d) Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

In nessun caso possono esser soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano comunque un interesse diretto, imprese aventi come finalità servizi sociali ed educativi.

ART.7.- Condizione di ammissibilità dei soci che appartengono alle categorie a) e b) dell'art.6, è la partecipazione ad un corso di formazione e di aggiornamento predisposto dalla stessa cooperativa; per i soci

appartenenti alla categoria della lettera b) è condizione di ammissibilità la

loro situazione di disoccupazione oltre che la partecipazione al corso di formazione; per i soci della categoria di cui alla lettera c) si deve essere nella condizione di utente.

ART.8.- Chi intende essere ammesso come socio e si trova in una delle condizioni di cui agli artt.6 e 7, dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

- a) nome, cognome, residenza e data di nascita, con elezione di domicilio presso la sede della cooperativa,
- b) la specificazione della qualità di volontario o di prestatore d'opera o di utente;
- c) l'indicazione delle competenze e della qualifica professionale, con la dichiarazione di frequenza al corso di formazione e aggiornamento, organizzato dalla cooperativa per i soci di cui alle lettere a) e b) dell'art.6;
- d) la sottoscrizione della quota;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda e la stessa ammissione, annotata nei Libri dei Soci, diventa operativa con il versamento della quota sociale; se tale versamento non viene effettuato entro un mese, la delibera diventerà inefficace; altresì pronuncia la decadenza dei soci per inattività sociale superiore a tre mesi su relazione dell'Ufficio di coordinamento.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci con propria decisione (art.2528, co.4° cod.-civ.).

Gli amministratori, nella relazione del bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art.2528, co.5° cod.-civ.).

ART.9.- I soci prestatori d'opera di cui alla lettera b) dell'art.6 hanno diritto ad una retribuzione per l'opera prestata, in misura oraria e secondo le tariffe regionali e in conformità dei progetti e delle convenzioni della cooperativa con Enti Pubblici.

I soci volontari della cooperativa possono partecipare ad una associazione di volontariato che abbia le stesse finalità della cooperativa.

ART.10.- Ciascun socio, sia esso volontario, prestatore d'opera o utente, risponde al C.d.A. dell'incarico o del servizio che gli viene affidato in base alla qualifica e alle competenze specifiche ed è responsabile dei danni eventuali, arrecati a terzi per dolo o colpa e di cui si chiede conto alla stessa cooperativa. A copertura di eventuali rischi per danni a terzi e nell'esercizio delle attività nei servizi sociali la cooperativa dovrà stipulare opportuni contratti di assicurazione.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART.11. - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e a causa di morte.

ART.12.- Oltre che nei casi previsti dalla legge può **recedere** il socio

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

ART.13.- L'**esclusione** è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni di legge, di statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni della società o comunque si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa. In particolare, l'esclusione potrà essere deliberata per i casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, del codice civile e comunque in tutti casi in cui il socio:

- a) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti dovuti ad altro titolo verso la società;
- b) aderisca o voglia aderire ad altre imprese che perseguano identici scopi sociali od, in proprio, esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- c) nella esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- d) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- e) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di far parte della cooperativa;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- g) in qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.
- h) non partecipa, senza giustificato motivo, a tre assemblee sociali consecutive;
- i) nell'ipotesi di inattività sociale superiore a tre mesi (su relazione dell'Ufficio di coordinamento).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.14.- I soci receduti, decaduti ed esclusi, preventivamente informati per iscritto a mezzo raccomandata A.R., hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata (salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido); la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Art.15.- In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata si matura nella misura e con le modalità previste all'articolo precedente. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Per i soci prestatori d'opera spettano le somme relative alla loro attività sino alla data delle effettive prestazioni.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art.16.- Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Eu. 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna (art.2525 c.c.);
 - b) dalla riserva legale alla cui costituzione deve essere destinato almeno il 30% degli utili netti annuali (art.2545-*quater*) ;
 - c) da ogni altra riserva o fondo costituiti e/o previsti dalla legge.
- Le riserve o fondi di cui ai punti b) e c), sono da considerarsi indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

TITOLO VI

BILANCIO

ART.17.- L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, previo esatto inventario, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a cui si riferisce.

L'Assemblea, che approva il Bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e delle somme eventualmente dovute ai soci prestatori d'opera secondo le seguenti modalità:

- a) a riserva legale, in misura non inferiore al 30% (2545-*quater*);
- b) ad eventuale riserva straordinaria;
- c) a riserva indivisibile ex lege n.904/1977;
- d) ai fini di istruzione cooperativa e promozionale in misura non inferiore al 10%;
- e) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione Nazionale cui la Cooperativa aderisce nella misura del 3%;
- f) a copertura di spese previdenziali, di mutualità, di nuovi servizi di cooperazione, prescelti dall'Assemblea nell'ambito delle finalità generali della stessa Cooperativa, per la parte restante. In ogni caso ai soci non potranno essere mai distribuiti utili di esercizio e/o ristorni. Va destinato con delibera dell'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio un fondo per le attività dei soci volontari, non solo per rimborso spese, quanto anche per attività formative e di studio.

In conformità a quanto disposto dall'art.2514 c.c., è fatto divieto di:

- distribuire dividendi;
- remunerare gli eventuali strumenti finanziari (ove fossero emessi) in misura superiori a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART.18.- Sono organi giuridici della Cooperativa:

- 1) L' Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;

4) Il Collegio Sindacale (ove nominato);

ART.19.- L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, utenti, volontari, e prestatori d'opera, che hanno versato le quote sociali sottoscritte.

E' convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione e la seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima, con avviso da inviare a tutti i soci con raccomandata (eventualmente anche a mano) e da affiggersi nei locali della Sede Sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà usare, a sua discrezione, i mezzi che ritiene opportuni, in aggiunta a quanto previsto nel I° comma, per la pubblicità e la diffusione tra i soci dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, il bilancio preventivo;
- 2) procede al rinnovo delle cariche sociali;
- 3) determina gli adeguamenti parametrici dei prestatori d'opera;
- 4) approva i regolamenti e i progetti di servizi sociali e i programmi annuali per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 5) delibera sulla revoca e le responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulla destinazione degli utili in conformità del presente Statuto e su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) esamina ed approva la Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione; indica al Consiglio di Amministrazione i correttivi ed i suggerimenti che ritiene necessari per l'adeguamento dei servizi ad una maggiore efficacia.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Può essere convocata inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell'Ordine del giorno da almeno un terzo dei soci. In questo caso essa deve avere luogo entro venti giorno dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

ART.20.- In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che, sullo scioglimento e la liquidazione della Società o per le modifiche dello Statuto per cui occorre la presenza diretta o per delega, della metà più uno dei soci, con diritto di voto e, per le deliberazioni, il voto favorevole di tre quinti dei presenti o rappresentanti per delega.

ART.21.- Per le votazioni si provvederà con il sistema della alzata di mano, salvo che per le votazioni aventi per oggetto nomina di cariche

sociali o questioni di persone (alle quali potrà provvedersi per acclamazione).

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e siano in regola con il versamento delle quote sociali.

ART.22.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. (in mancanza dal vice-Presidente; in mancanza anche di questi dal consigliere più anziano d'età) e, per i verbali, nomina un segretario.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega scritta non più di cinque soci (art.2539, 1° co. c.c.).

Partecipano all'Assemblea (senza diritto di voto) anche i consulenti e gli esperti che volontariamente collaborano con gli organi della Cooperativa.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART.23.- Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, eletti fra i soci dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono sempre rieleggibili e sono esentati dal prestare cauzione. Essi non hanno diritto a retribuzione o indennità di presenza.

I consiglieri eleggono tra di loro il Presidente (eventualmente un vice-presidente); nominano anche un Segretario, per la redazione dei verbali e/o un tesoriere.

In caso di impedimento od assenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi da un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile ed almeno una volta al mese, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o anche per telefono in modo che i Consiglieri o anche i Sindaci effettivi (quest'ultimi ove nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi Federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare, cancellare ipoteche e compromettere in arbitrati e in amichevoli composizioni, controversie riguardanti la società.

Potrà acquistare e vendere macchine, attrezzi, beni mobili e immobili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero, composizione ed attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

ART.24.- La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento al vice-presidente (ove nominato); nonché all'amministratore delegato (ove nominato) nell'ambito delle delega conferitagli.

Il Presidente (in caso di assenza od impedimento il vice-presidente) può, con la sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici e privati; rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza avanti ad altri organismi giurisdizionali ed amministrativi; può compiere altresì qualsiasi operazione bancaria, comprese aperture di c/c Postali e Bancari, aperture di credito; previa delibera del C.d.A. contrarre mutui e finanziamenti ed ogni contratto utile per il raggiungimento dei fini sociali. In caso di assenza o impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o chi lo sostituisce.

ART.25.- La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria solo nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art.2477 cod.civ.

Quando nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

I Sindaci, ove nominati, hanno tutti i altri poteri e i compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Quando il Collegio Sindacale non è nominato, il controllo contabile può essere affidato ad un revisore contabile iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nominato dall'Assemblea.

ART.26.- In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con le maggioranze stabilite nell'art.20, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Lo scioglimento e la liquidazione non comporta ripartizione di utili. Il patrimonio residuo della cooperazione in liquidazione, con delibera dell'assemblea, deve essere devoluto (dedotto soltanto il capitale sociale) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale (art.2514, comma 1°, lett.d. cod.civ.).

ART.27.- Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.28.- Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano

ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.29.- Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari.

Firmato: Teresa Fiore -

Firmato: Francesco Notaro notaio (segue impronta del sigillo) -

Registrato a Lamezia Terme il 23 marzo 2005, numero in corso d'assegnazione.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catanzaro - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - Sez. Staccata di Catanzaro n. 16887 del 15.05.2001"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese"